

Testo a fronte



Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Progetto di legge n. 93/12^

“Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)”

<p style="text-align: center;">Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30</p> <p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.</p>	<p style="text-align: center;">Progetto di legge n. 93/12[^]</p> <p>Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche agli atti di programmazione europea)</i></p> <p>1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono approvate dal Consiglio regionale.</p> <p>2. Per modifiche sostanziali si intendono:</p> <p>a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;</p> <p>b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni e la soppressione di operazioni esistenti.</p> <p>3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche agli atti di programmazione europea)</i></p> <p>1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.</p> <p>2. Per modifiche sostanziali si intendono:</p> <p>a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali;</p> <p>b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali.</p>

~~consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.~~